

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 766/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2011

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ξύγαλο Σητείας (Xygaló Siteias)/Ξίγαλο Σητείας (Xigaló Siteias) (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione "Ξύγαλο Σητείας (Xygaló Siteias)/Ξίγαλο Σητείας (Xigaló Siteias)", presentata dalla Grecia, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. <sup>(2)</sup>

- (2) Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, tale denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La denominazione che figura in allegato al presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2011.

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Dacian CIOLOȘ  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU C 312 del 17.11.2010, pag. 25.

